

LE MODIFICHE DEL DECRETO DEL FARE IN TEMA DI OPPOSIZIONE A D.I. A VANTAGGIO DEL CREDITO DA RECUPERARE.

1) Con il Decreto del fare è stato introdotto un nuovo periodo nel **comma II dell'art. 645 c.p.c.**:
“L'anticipazione di cui all'articolo 163-bis, terzo comma, deve essere disposta fissando l'udienza per la comparizione delle parti non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire.”

In pratica, viene fissata la regola secondo cui nel giudizio di opposizione a d.i. l'eventuale anticipazione della I udienza di comparizione deve avvenire con fissazione della stessa a non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire.

Per cui, essendo quest'ultimo di 90 giorni, se ne ricava che tra la notificazione dell'atto di citazione in opposizione a d.i. e la I udienza di comparizione non devono intercorrere più di 120 giorni.

Si è voluto, in tal modo, prevenire la tattica dilatoria dell'attore in opposizione a d.i. (il debitore), che spesso e volentieri fissa nella citazione in opposizione a d.i. una I udienza a comparire assai lontana nel tempo, ampiamente superando il termine a comparire di 90 giorni.

Qualora, in tal caso, il convenuto opposto (il creditore) vorrà ricorrere allo strumento dell'anticipazione di cui all'art. 163-bis c.p.c., - secondo cui:

“Se il termine assegnato dall'attore ecceda il minimo indicato dal primo comma, il convenuto, costituendosi prima della scadenza del termine minimo, può chiedere al presidente del tribunale che, sempre osservata la misura di quest'ultimo termine, l'udienza per la comparizione delle parti sia fissata con congruo anticipo su quella indicata dall'attore. Il presidente provvede con decreto, che deve essere comunicato dal cancelliere all'attore, almeno cinque giorni liberi prima dell'udienza fissata dal presidente.” -

Il presidente del tribunale dovrà tenere conto del termine massimo di 120 giorni di cui sopra.

L'effetto sarà dunque quello di vanificare, in buona parte, l'intento procrastinatorio del debitore opponente e, così, di accelerare i tempi della giustizia, a tutto vantaggio del creditore opposto.

2) Il Decreto del fare riforma anche il **I comma dell'art. 648 c.p.c.**:

*“Il giudice istruttore, se l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, può concedere, **provvedendo in prima udienza, con ordinanza non impugnabile**, l'esecuzione provvisoria del decreto, qualora non sia già stata concessa a norma dell'articolo 642.”*

In pratica, viene stabilito che il giudice deve valutare già alla prima udienza se l'opposizione a d.i. non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione oppure se vi siano somme non contestate e l'opposizione non sia proposta per vizi procedurali.

Se ricorre una di queste ipotesi, il giudice dell'opposizione può concedere l'esecuzione provvisoria subito, in I udienza e, così, consentire subito al creditore, anche in pendenza del giudizio di opposizione, di procedere, ove necessario, ad esecuzione forzata.

Viene, così, posto un argine alla consolidata prassi, secondo cui il giudice dell'opposizione poteva decidere sulla provvisoria esecuzione del d.i. anche nelle udienze successive alla I udienza.

Anche in questo caso, l'effetto sarà quello di vanificare, in buona parte, gli intenti procrastinatorio del debitore opponente e, così, di accelerare i tempi della giustizia, a tutto vantaggio del creditore opposto.